

**Cosa si rischia di pagare**

esempio: contributo unificato contro 50 mila euro

CAUSALE	IMPORTO (euro)	NOTE	FONTE
Spese mediazione	400	Massimo ridotto di un terzo	Art. 16 e segg. dpr 180/2010 (allegato 1)
Contributo unificato	450	In base al valore della controversia	Art. 13, dpr 115/2002
Contributo unificato chiamate di terzo, atti di intervento, modifiche della domanda	In base al valore della domanda	Chi ha già versato il contributo e aumenta il valore della domanda paga solo l'integrazione per lo scaglione superiore	Art. 14, dpr 115/2002
Omessa dichiarazione di valore della causa nell'atto introduttivo	1.466	Valore massimo tabellare del contributo unificato	Art. 13, comma 6, dpr 115/2002
Sanzione per omessa dichiarazione modifica valore della domanda	1.466	Valore massimo tabellare del contributo unificato	Art. 13, comma 6, dpr 115/2002
Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo	450	Pari al contributo unificato	Art. 8, dlgs 28/2010
Pagamento spese sostenute dal soccombente in caso di ostruzionismo all'accordo in sede di mediazione da parte della parte vittoriosa	Da liquidarsi dal giudice	In caso di corrispondenza totale tra decisione del giudice e accordo rifiutato	Art. 13, dlgs 28/2010
Sanzione in caso di ostruzionismo all'accordo in sede di mediazione	450	Pari al contributo unificato	Art. 13, dlgs 28/2010
Condanna al risarcimento del danno per lite temeraria	Da liquidarsi dal giudice	Ipotesi di responsabilità aggravata; si aggiunge alle spese di soccombenza	Art. 96 codice di procedura civile
Contributo unificato aumentato per omessa indicazione di fax/pec dell'avvocato o codice fiscale parte	675	Contributo unificato aumentato della metà	Art. 13, comma 3-bis, dpr 115/2002
Contributo unificato per appello	675	Contributo unificato aumentato della metà	Art. 13, comma 1-bis, dpr 115/2002
Contributo unificato per Cassazione	900	Contributo unificato raddoppiato	Art. 13, comma 1-bis, dpr 115/2002

**L'avvocato è obbligato a informare il cliente**

All'atto del conferimento dell'incarico (quindi non necessariamente al primo colloquio), l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità o dell'obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal dlgs 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio. In caso di violazione degli obblighi d'informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile (articolo 4, comma 3, dlgs n. 28/2010). Pur se non è richiesto dalla legge il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di menzionare la notizia dell'intervenuta informazione anche nella procura alle liti.

La mediazione, dunque, s'ha da fare. Anche per evitare, una volta cominciato il processo, di dover ricominciare da capo. Nella mediazione obbligatoria, la mediazione è, infatti, condizione di procedibilità. O detto altrimenti senza mediazione il processo è improcedibile. L'improcedibilità deve essere eccepita da chi è chiamato in giudizio o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione dell'istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. Se al momento di proposizione della domanda il procedimento di mediazione non si è concluso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi. Il sistema adottato, dunque, non è quello della sospensione del giudizio e della conseguente necessità di riassunzione delle parti. Il giudice si limita a fissare l'udienza successiva nel rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di mediazione.